REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. <u>J3</u> del Registro	OGGETTO: DDL 3/17, Legge sulla montagna. Istituzione delle Zone Franche Montane. Sollecito approvazione da parte dell'ARS.			
Data 19-02-7618				
L'anno duemiladiciotto, il giorno D'CVA WNOVE del mese di FEBBRAIO,				
alle ore 13,00,				
nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei				
Sigg.ri:				

COGNOME E NOME		CARICA	Р	Λ
ADAMO	SEBASTIANO	Sindaco	X	
PULVINO	ANTONINO	Vice Sindaco	Х	
DI PRIMA	ROSA MARIA	Assessore	×	
MARTORANA	LUCIA RITA	Assessore	*	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991,n. 48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Segreteria Su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

DDL 3/17, Legge sulla Montagna. Istituzione delle Zone Franche Montane. Sollecito approvazione da parte dell'ARS

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il 24,5 per cento del paesaggio (territorio) siciliano e dunque quasi un quarto del totale, è montuoso e soffre di gravi disagi sociali ed economici legati alla forte crisi che da tempo attanaglia le zone montane;
- le cause del disagio appaiono facilmente riconducibili alla difficoltà di accesso ai servizi essenziali pubblici e privati, alla grave carenza di infrastrutture che rendono il paesaggio difficilmente accessibile e gli scambi commerciali profondamente problematici;
- il paesaggio è inoltre reso estremamente fragile a causa dei fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico e di incendi boschivi;
- da tale situazione deriva un contesto di grave marginalità dei paesaggi montani e di profondo svantaggio rispetto ad altre aree regionali, al quale è necessario porre rimedio attraverso interventi di recupero e di rivitalizzazione per evitare l'abbandono dei centri abitati, il diffondersi del disagio sociale innescato dalla mancanza di lavoro, e la scomparsa delle tradizioni e della cultura dell'intero paesaggio interessato;
- la necessità di intervenire efficacemente per contrastare il fenomeno dell'abbandono è inoltre collegata alla constatazione che nei paesaggi montani sono concentrate risorse naturali, ambientali, paesistiche e culturali uniche e irripetibili, le quali costituiscono opportunità di sviluppo che vale la pena salvaguardare con una accorta politica di agevolazione all'insediamento di nuova popolazione e di nuove attività produttive;
- il mantenimento ed il miglioramento della qualità della vita degli abitanti delle aree montane appare strettamente connesso a due elementi fondamentali: la quantità e qualità dei servizi alla popolazione presenti sul paesaggio, nonché l'accessibilità, intesa sia come presenza di infrastrutture materiali, in grado di assicurare un'efficiente mobilità interna ed esterna, che immateriali, in grado di permettere l'accesso a collegamenti telematici per contrastare il digital divider;
- tra gli strumenti ritenuti più adeguati per migliorare le condizioni di sviluppo del paesaggio si ricomprende la leva delle agevolazioni fiscali in coerenza con una politica di incentivazione delle Zone Franche Montane allo scopo di recuperare il deficit competitivo di cui soffrono storicamente le comunità e le imprese allocate sul paesaggio montano;

Considerato che:

- La Regione Siciliana non può continuare ad esimersi di agevolare, realmente, l'insediamento residenziale e/o produttivo in Sicilia o la permanenza sul territorio dei siciliani.
- Lo può fare in autonomia su iniziativa del Parlamento siciliano. I ben noti articolo 36, 37 e 38 dello Statuto consentono la determinazione delle aliquote fiscali parametrate esclusivamente al fabbisogno finanziario della Regione.
- Non si tratta pertanto di una agevolazione finanziata con risorse esterne al

perimetro della contabilità regionale e pertanto non costituiscono un aiuto di Stato. Si tratta viceversa della previsione di interventi che rispettano sia una norma di rango costituzionale , quale è lo Statuto siciliano, sia il 2° comma, dell'art. 27, della legge 42/2009, sia l'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

La Sicilia ha mancato di adottare misure fiscali coerenti con la ben nota sentenza della Corte di giustizia c-88/03 del 6 settembre 2006 e nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

- a. che sia stata adottata da un'autorità territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale;
- b. che la decisione sia stata presa senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto;
- c. che le conseguenze economiche di una riduzione dell'aliquota nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione non devono essere compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo nazionale.

Rilevato che:

- il CIPE ha definito Aree di montagna particolarmente svantaggiate quelle aree relative ai Comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 mt. sul livello del mare o con acclività superiore ai 20 gradi, in cui il rapporto fra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120 per cento della media comunitaria;
- la fiscallità di sviluppo per le zone montane deve essere mirata ad assicurare condizioni di permanenza della popolazione residente nei paesaggi montani ed il superamento degli squilibri economico-sociali con le altre aree della regione, privilegiando la cura dell'ambiente naturale, la valorizzazione delle peculiari risorse umane, culturali e lo sviluppo delle attività economiche;

Rilevato altresì che:

su proposta dell'Associazione "Il Caleidoscopio", di Castellana Sicula (PA), dei Centri Commerciali Naturali di Gangi, Petralia Soprana, Polizzi Generosa, Nicosia, della Confesercenti e Cgil alte Madonie, di Casa Artigiani Palermo, Cia Palermo e dei Borghi più Belli d'Italia - Sicilia, la Commissione legislativa regionale "Attività Produttive" si era occupata di un disegno di legge, 981/15, ripresentato nel corso di questa Legislatura a cui è stato assegnato il n° 3/2017, già all'attenzione della su menzionata Commissione, inteso a incentivare le Zone Franche Montane a garanzia dello sviluppo delle aree più marginali;

il suddetto disegno di legge ha la finalità indirizzare le politiche di sviluppo in particolare a: a) conseguire la piena integrazione con il sistema economico regionale; b) garantire ai cittadini e alle imprese l'accesso ai servizi pubblici essenziali e ad altri servizi di utilità sociale; c) contenere lo spopolamento; d) favorire anche l'occupazione giovanile; e) salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico, le identità storiche, culturali e sociali; f) frenare il dissesto idrogeologico ed i fenomeni di desertificazione del suolo; g) favorire le attività economiche sfruttando tutte le risorse disponibili, incentivando la produzione e l'impiego dei prodotti agricoli e forestali locali, il

turismo montano, l'artigianato, il commercio; h) promuovere l'associazionismo e l'aggregazione fra i comuni montani;

Ritenuto che:

per sostenere le Zone Franche Montane appare di primaria importanza promuovere una politica fiscale di sviluppo che spinga le imprese ad investire in tali paesaggi; per la suddetta finalità è inoltre opportuno attuare politiche coerenti da parte dei diversi livelli di governo tramite interventi posti in essere utilizzando le risorse europee, nazionali e regionali;

Visti:

l'art. 44, co. 2 della Costituzione; il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11; Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; Con voti unanime

DELIBERA

Sollecitare l'approvazione del Disegno di Legge 3/17, denominato "Legge sulla Montagna. Istituzione delle Zone Franche Montane", da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana nonché la copertura delle risorse finanziarie necessarie. **Inserire**, tra l'altro, nel disegno di legge

l'ESONERO del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente e l'ESENZIONE:

- ai fini delle imposte dirette, del reddito prodotto all'interno della zona franca;
- ai fini IRAP, del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività esercitata dall'impresa nella Zfm;
- dell'IMU, per gli immobili siti nella Zfm, posseduti ed utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- Riduzione delle aliquote Iva attualmente applicate, diversificandole in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, media e grandi imprese.

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, con separata votazione e di trasmetterlo agli onorevoli Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana, nonché al Presidente della III Commissione Attività produttive ed ai Capi gruppo dell'ARS.

4 PROPRENTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DDL 3/17, Legge sulla montagna. Istituzione delle Zone Franche Montane. Sollecito approvazione da parte dell'ARS.

=	
- 1	
n II	
Somma impegnata con il presente provvedimento €	
nto €	
ADILE DEL CEDVIZIO	
ABILE DEL SERVIZIO	
rt.12 della L.R. 23/12/2000, n.30	
art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 nte prospetto:	
art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 nte prospetto:	
nte prospetto:	
RAVOREVOLE	
nte prospetto:	
RAVOREVOLE	

La Giunta Comunale

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della stessa;

VISTO il vigente O.A.EE.LL.della Regione Siciliana;

CON VOTI unanimi e favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- 2) Di dichiarare con separata unanime votazione il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- 3) Di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'attuazione dello stesso, all'Area Amministrativa;
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento, con apposito elenco, ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 199, comma 3° della L.R. n. 16/63.

Letto, approvato e sottoscritto :				
•	IL PRESI F.to 5 AD			
L'Assessore Anziano		Il Segretario Generale		
F.to A. PULLING		F.to A- NIKAONS		
СО	======= NFORMITA'			
Copia conforme all'originale, in cart Motta d'Affermo 1990 201	a libera per uso amn	ministrativo.		
Il Sottoscritto Segretario Generale, V	/isti gli atti d'Ufficio	io Wyoo-Mark		
Che la presente deliberazione: E' stata comunicata con apposito della L.R. n. 16/63.	ATTE:	eri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3°		
CERT	IFICATO DI AVVE	ENUTA ESECUTIVITA'		
E' divenuta esecutiva il (decorsi giorni 10 dalla data di E' divenuta esecutiva il (per dichiarazione di immediat	pubblicazione) ai	ni sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91 ni sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91		
Motta d'Affermol Klywww	12018	Il Segretario Generale		
CERTIF	TICATO DI AVVEN	NUTA PUBBLICAZIONE		
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,				
	CERTIFICA			
Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/9 Comune per quindici giorni consecu E che contro la stessa non sono stati		eliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del al ficio opposizioni o reclami.		
Motta d'Affermo				
Il Messo Comunale		Il Segretario Generale		

a democrate sun oggetto sopramuteato.